CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 36360/2026
Roma, lì, 15/10/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA PISTORELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1249/2026
MARIA TERESA BELMONTE		UP - 22/09/2026
RENATA SESSA	- Relatore -	R.G.N. 20707/2026
FEDERICO MARIA MERIGGI		
ROSARIA GIORDANO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[redacted]

avverso la sentenza del 12/05/2026 della Corte d'appello di Cagliari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;

Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Giuseppe Ssassone, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Letta la memoria di replica dell'avv. Maria Lucia Mancosu.

RI TENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 maggio 2026 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del 27 settembre 2024 con cui il Tribunale di Oristano dichiarava [redacted] colpevoli, in concorso, dei delitti di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. e di spendita o messa in circolazione di monete

Firmato Da: RENATA SESSA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5960f4732671ed13 - Firmato Da: CATERINA COLECCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 178064b4df88dca8
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

contraffatte di cui all'art. 455 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione, e li condannava, riconosciuta la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità equivalente all'aggravante e alla recidiva contestata, alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 160 di multa.

2. L'imputazione concerne la consegna, il 9 agosto 2018, nei parcheggi di un supermercato di Macomer, di una banconota da euro 100 poi risultata falsa alla persona offesa [redacted], che aveva consegnato in cambio due banconote genuine da euro 50. Piga, nella querela presentata l'11 agosto 2018, descriveva gli autori come due giovani, un uomo più alto della donna, con capelli scuri e un po' di barba, e una donna bassa e magra, bionda con capelli lunghi. Invitato il 20 agosto 2018 all'individuazione fotografica, dopo una più analitica descrizione delle fattezze, indicava senza ombra di dubbio, entro distinti fascicoli fotografici, [redacted] come le persone che gli avevano consegnato la banconota falsa. La persona offesa decedeva prima del dibattimento e le dichiarazioni e il verbale di individuazione divenivano irripetibili e venivano acquisiti ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.

3. La Corte territoriale ha ritenuto affidabile l'individuazione fotografica. Ha osservato che essa era intervenuta undici giorni dopo il fatto; che [redacted] aveva descritto l'uomo come soggetto di età compresa tra venticinque e trent'anni, alto circa m. 1,80, di media corporatura, con capelli rasati ai lati, ciuffo e barba, e la donna come più bassa, magra, con capelli lunghi e biondi; che il riconoscimento dei due effigiati era stato espresso in termini di assoluta certezza. Ha escluso che la sola età avanzata della persona offesa, in difetto dell'allegazione di specifiche patologie incidenti sulle capacità percettive o mnestiche, rendesse inattendibile l'atto. Ha valorizzato inoltre, quale dato di contesto investigativo, l'episodio avvenuto due giorni dopo presso l'esercizio commerciale di [redacted], a seguito del quale una Ford Focus, corrispondente per modello alla segnalazione, era stata fermata poco dopo con a bordo [redacted]. La Corte di appello ha precisato, in sostanza, che tale episodio aveva consentito di formulare l'ipotesi investigativa poi confermata dall'autonomo riconoscimento fotografico della persona offesa.

4. Avverso la suindicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [redacted], a mezzo del comune difensore di fiducia, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Firmato Da: RENATA SESSA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5960f4732671ed13 - Firmato Da: CATERINA COLECCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 178064b4df88dca8
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

4.1. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., denunciano carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica, travisamento del suo esito e omessa considerazione dell'assenza di validi elementi esterni di conferma. Deducono che l'atto era stato compiuto undici giorni dopo il fatto da persona di ottantasei anni, con asseriti gravi problemi di salute, poi deceduta prima di poter essere esaminata in dibattimento, sicché non era stato possibile verificare in contraddittorio capacità cognitive e visive, memoria e concrete modalità dell'individuazione. Richiamano la circostanza che la denuncia fu sollecitata dal nipote e sostengono che la descrizione originaria fosse generica, mentre solo al momento dell'individuazione sarebbero comparsi dati più analitici, tra cui la statura dell'uomo indicata in circa m. 1,80, a fronte della statura di [redacted] indicata dalla difesa in m. 1,94. Contestano altresì le modalità di documentazione dell'atto e l'affermazione della Corte territoriale secondo cui non erano state specificamente dedotte patologie idonee a incidere sulle capacità mnestiche, ritenuta dalla difesa una indebita inversione dell'onere probatorio.

4.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deducono violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU. Sostengono che le dichiarazioni e l'individuazione fotografica, formatesi durante le indagini senza partecipazione difensiva e successivamente acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. per il decesso del dichiarante, non possono assumere rilievo esclusivo o determinante senza riscontri esterni autonomi, specifici e individualizzanti e senza adeguate garanzie procedurali compensative del mancato controesame.

4.3. Con il terzo motivo denunciano manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento delle risultanze e omessa risposta alle doglianze relative all'episodio [redacted]. Evidenziano che [redacted] avevano descritto un soggetto di età e corporatura non coincidenti con [redacted], che nessuno dei due aveva riconosciuto gli odierni imputati né riferito della presenza di una donna; deducono che il fermo era stato determinato dal modello dell'autovettura, che le cifre della targa segnalata non coincidevano con quelle della vettura fermata e che, all'esito del controllo, non erano state rinvenute banconote false. Contestano anche il richiamo ai precedenti per fatti analoghi quale improprio surrogato della prova del fatto.

4.4. Con il quarto motivo deducono violazione dell'art. 27 Cost. e degli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., sostenendo che un compendio imperniato sull'atto predibattimentale irripetibile e su dati non univocamente

Firmato Da: RENATA SESSA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5960f4732671ed13 - Firmato Da: CATERINA COLECCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 178064b4df88dca8
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

individualizzanti non consente l'affermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

5. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi sono infondati.

Le doglianze, pur ponendo una effettiva questione relativa al valore probatorio di dichiarazioni predibattimentali divenute irripetibili per il decesso del dichiarante, non scalfiscono la tenuta della motivazione di merito, che va letta alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza convenzionale e di legittimità sul diritto al confronto, di cui si dirà nel prosieguo.

Esse, per altro verso, nel lamentare che la Corte territoriale avrebbe omesso di misurarsi con alternative ricostruttive plausibili e con le plurime incongruenze evidenziate dalla difesa, attribuendo rilievo decisivo alla certezza dichiarata dalla persona offesa senza un adeguato controllo sulla genuinità e affidabilità dell'atto ricognitivo, non si confrontano adeguatamente con gli adeguati passaggi argomentativi con cui la Corte di appello ha invece sviluppato il ragionamento sulla congruità degli elementi raccolti, valorizzati sia singolarmente che nell'ambito della complessiva valutazione compiuta.

2. I primi due motivi, per la loro stretta connessione sulla utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., devono essere esaminati congiuntamente.

Va anzitutto distinta la legittimità dell'acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen., qui conseguente al decesso della persona offesa e non a una volontaria sottrazione al contraddittorio, dal diverso problema del peso probatorio attribuibile alle dichiarazioni così acquisite.

2.1. Tale questione è stata già approfondita dalla sentenza Sez. 6, n. 50994 del 26 marzo 2019, Rv. 278195-03, che ha affermato che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15

Firmato Da: RENATA SESSA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5960f4732671ed13 - Firmato Da: CATERINA COLECCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 178064b4df88dca8
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi.

In motivazione la Sesta Sezione ha precisato che il quadro generale convenzionale è mutato con le decisioni assunte dalla Corte di Strasburgo nei casi Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, con le quali la Grande Camera ha affermato che il giudice europeo è tenuto a verificare il rispetto dei principi dell'equo processo attraverso un apprezzamento dell'equità complessiva del procedimento e quindi, alla stregua di parametri rivelatori del modo con cui le garanzie sono applicate, delle possibilità offerte alla difesa di far fronte agli ostacoli con i quali si è dovuta confrontare, del modo in cui il giudice ha condotto il procedimento nel suo complesso (Corte E.D.U. Grande Camera, 15/11/2011, Al Khawaja e Tahery contro Regno Unito; sul tema, anche Corte E.D.U. 15/12/2015, Schatschaschwili contro Germania; cfr. anche, Sez. 5, n. 13522 del 18/1/2017, S., Rv. 269397).

Si è sostenuto in maniera condivisibile che, a seguito della decisione esaminata, la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia individuato una fattispecie sussidiaria in tema di formazione della prova, in cui, preso atto della impossibilità - per causa oggettiva - di attuazione del contraddittorio, la carenza di dialetticità è supplita attraverso il riferimento alla esistenza di garanzie procedurali in grado di "corroborare" le conoscenze derivanti dalle dichiarazioni unilateralmente formate. Tali garanzie procedurali dovrebbero assicurare che, ove pure fosse stato possibile l'esercizio del contraddittorio, il risultato conseguito attraverso il metodo dialettico non sarebbe stato sostanzialmente dissimile da quello raggiunto.

Il corollario che ne consegue è – come bene si mette in evidenza nella sentenza della Sesta Sezione - il mutamento della regola di valutazione a cui deve essere sottoposta la dichiarazione sottratta al contraddittorio affinché non venga ravvisata una violazione dell'equità processuale.

Ed invero, se, in precedenza, era consentito solo un uso indiretto dell'elemento di prova precedentemente formato senza contraddittorio sulla relativa fonte (cioè solo un uso confermativo di una prova sostanzialmente raggiunta "aliunde"), a seguito della sentenza Al-Khawaja, la irripetibilità dell'atto derivante da determinati fatti impeditivi, non preclude l'uso probatorio pieno delle dichiarazioni unilateralmente rese in fase predibattimentale, a condizione, tuttavia, che vi siano altre risultanze che fungano da riscontro, nel senso appena indicato dell'attendibilità delle dichiarazioni in questione.

Del "nuovo corso" della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si colgono segnali anche nella giurisprudenza di questa Corte di

Firmato Da: RENATA SESSA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5960f4732671ed13 - Firmato Da: CATERINA COLECCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 178064b4df88dca8
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

cassazione. Così in particolare in Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771, che ha enunciato il principio secondo cui una sentenza di condanna che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l'imputato non sia stato in grado di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento, integra una violazione dell'art. 6 CEDU — così come interpretato, da ultimo, dalla sentenza della Corte EDU, del 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/Regno Unito — solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme (nello stesso senso, Sez. 6, n. 43898 del 28/06/2018, Tropeano, Rv. 274278; Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, S., Rv. 269397).

Le dichiarazioni predibattimentali legittimamente acquisite per sopravvenuta impossibilità oggettiva di ripetizione, conseguente al decesso del dichiarante, possono quindi concorrere anche in modo determinante all'affermazione di responsabilità quando il *deficit* derivante dalla mancata possibilità di contro-esaminare il dichiarante sia controbilanciato da solide garanzie procedurali, da apprezzarsi alla luce dell'equità complessiva del processo.

Il carattere unico o decisivo della prova non opera più come automatica regola di esclusione, ma accresce il rigore con cui devono essere verificati la ragione seria dell'assenza del testimone, l'affidabilità della prova e l'esistenza di adeguati fattori compensativi.

2.2. Ne consegue che il riferimento ai "riscontri" non può essere inteso, in modo meccanico, come necessità di una distinta prova autonoma e autosufficiente del medesimo fatto. Se così fosse, la dichiarazione dell'assente verrebbe sempre relegata a mera conferma di una responsabilità già *aliunde* provata. La verifica richiesta è invece complessiva: occorre accertare se, per modalità di formazione e documentazione dell'atto, qualità intrinseche della dichiarazione, possibilità di controllo processuale e presenza di elementi esterni coerenti, il rischio derivante dall'assenza del controesame sia stato sufficientemente neutralizzato.

3. Nel caso di specie il dato centrale è costituito dall'individuazione fotografica. Occorre, al riguardo, evitare di sovrapporre l'individuazione investigativa alla ricognizione personale disciplinata dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'individuazione fotografica costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e prova atipica, il cui valore non dipende dall'osservanza delle formalità proprie della ricognizione, ma dall'attendibilità della dichiarazione e dal prudente apprezzamento

Firmato Da: RENATA SESSA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5960f4732671ed13 - Firmato Da: CATERINA COLECCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 178064b4df88dca8
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

del giudice. In questa linea si collocano, tra le altre, Sez. 5, n. 23090 del 20 luglio 2020, Rv. 279437; Sez. 4, n. 7287 del 9 dicembre 2020, dep. 2021, Rv. 280598-02. La previa descrizione delle fattezze non costituisce dunque condizione legale di validità dell'individuazione fotografica; proprio per questo, quando vi sia stata, essa assume speciale rilievo sul diverso piano della genuinità e dell'efficacia dimostrativa dell'atto.

3.1. Nel caso in scrutinio l'atto presenta plurimi indici di affidabilità. Il riconoscimento fu eseguito il 20 agosto 2018, undici giorni dopo il fatto, in una distanza temporale contenuta. Prima dell'indicazione delle fotografie, [redacted] fornì una descrizione fisica dei soggetti: l'uomo venne indicato come giovane tra venticinque e trent'anni, di statura intorno a m. 1,80, corporatura media, capelli rasati ai lati con ciuffo e barba; la donna come più bassa, magra, con capelli lunghi e biondi. Nei fascicoli fotografici predisposti dalla polizia giudiziaria individuò, senza ombra di dubbio, la fotografia n. 5 corrispondente a [redacted] e la fotografia n. 4 corrispondente alla [redacted]. L'esito fu consacrato in un verbale redatto dagli operanti, che documentava descrizione, fascicoli esaminati ed espressione di certezza dell'autore del riconoscimento.

3.2. Tali modalità rilevano quali garanzie compensative concrete. L'identificazione non emerge da un ricordo tardivo o da una indicazione isolata: è documentato un percorso che parte dalla descrizione delle persone e culmina nell'individuazione certa entro plurime effigi. La descrizione preventiva riduce il rischio che il riconoscimento sia il prodotto della mera suggestione derivante dalla fotografia mostrata; la pluralità delle immagini consente di apprezzare la selettività dell'indicazione; la prossimità temporale limita il fisiologico deterioramento del ricordo; la verbalizzazione rende *ex post* controllabili le modalità essenziali dell'atto, consentendo il contraddittorio differito della difesa rispetto al suo contenuto. Nessuno di questi elementi, singolarmente, trasforma l'individuazione investigativa in ricognizione formale; la loro convergenza, tuttavia, è precisamente ciò che consente al giudice di verificare la genuinità e l'affidabilità di una dichiarazione che, per il successivo decesso del dichiarante, non ha potuto essere riprodotta in contraddittorio.

3.3. È significativo anche il modo in cui Piga espresse l'esito: "senza ombra di dubbio". Sez. 2, n. 4860 del 27 gennaio 1994, Rv. 197782, ha osservato che il riconoscimento di persona si fonda su un procedimento intuitivo prelogico e che, nell'ambito della ricognizione, l'art. 214 cod. proc. pen. attribuisce rilievo alla certezza che accompagna il riconoscimento.

Firmato Da: RENATA SESSA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5960f4732671ed13 - Firmato Da: CATERINA COLECCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 178064b4df88dca8
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

Nel presente caso la certezza non viene assunta come formula autosufficiente, ma è valutata congiuntamente alla precedente descrizione, alla vicinanza temporale e alla documentazione delle modalità dell'atto.

3.4. Non è decisiva, in senso contrario, l'età di ottantasei anni della persona offesa. L'età, di per sé, non dimostra un *deficit* visivo, cognitivo o mnestico. La Corte di appello ha rilevato che non risultavano specificamente indicate patologie capaci di incidere su tali facoltà. Non si tratta di porre sull'imputato l'onere di provare l'inaffidabilità della fonte, ma di constatare che l'obiezione difensiva, per diventare un dato concretamente antagonista rispetto agli indicatori positivi emergenti dal verbale, avrebbe richiesto la deduzione di elementi specifici. Né la circostanza che la chiamata alle forze dell'ordine fosse stata effettuata dal nipote dimostra, senza ulteriori dati, una incapacità percettiva o mnestica del dichiarante.

3.5. Anche la divergenza tra la statura indicata in circa m. 1,80 e quella di m. 1,94 allegata dalla difesa per [redacted] non è stata irragionevolmente ritenuta demolitoria. Si tratta di una stima effettuata da chi aveva avuto un incontro occasionale e che, nella complessiva descrizione, aveva comunque indicato il giovane come una persona di elevata statura. Soprattutto, il giudizio di affidabilità non riposa sulla coincidenza millimetrica delle caratteristiche somatiche, ma sulla convergenza fra descrizione complessiva ed esito certo della selezione fotografica.

3.6. Deve poi essere considerata una ulteriore garanzia procedurale: pur non essendo stato possibile il controesame di [redacted], la difesa ha avuto la possibilità – di là della suo effettiva estrinsecazione - di contestare nel processo il contenuto del verbale, le modalità documentate dell'individuazione, le differenze tra la descrizione iniziale e quella più particolareggiata resa in occasione dell'atto, l'età e le asserite condizioni di salute del dichiarante, nonché il significato degli elementi di contesto.

Ciò che rileva è che il contraddittorio, pur non avendo potuto spiegarsi direttamente sulla fonte, si è esplicato sull'atto documentato e sulla sua affidabilità, con piena possibilità di prospettarne i fattori di debolezza; e che in ogni caso la valutazione di attendibilità, nel caso in esame, non si è esaurita in tali considerazioni; e che alle deduzioni difensive i giudici di merito hanno dato risposta adeguata.

4. In questo quadro va collocato l'episodio [redacted], oggetto del terzo motivo, che è nel suo complesso infondato, e, nella parte in cui sollecita una nuova ponderazione delle prove, non consentito in sede di legittimità.

La sentenza di appello non ha assunto tale episodio come prova autonoma che [redacted] avessero commesso la tentata spendita successiva, né come riconoscimento personale ad opera di [redacted]. Lo ha valorizzato nella più

Firmato Da: RENATA SESSA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5960f4732671ed13 - Firmato Da: CATERINA COLECCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 178064b4df88dca8
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

limitata funzione di spiegare l'origine dell'ipotesi investigativa: a seguito della segnalazione relativa a una Ford Focus, a bordo della quale fu visto fuggire l'uomo che aveva tentato di spacciare una banconota falsa, un veicolo corrispondente per modello venne fermato poco dopo e a bordo furono identificati [redacted]; nove giorni più tardi [redacted] li riconobbe autonomamente e con certezza nei fascicoli fotografici mostratigli.

In tale prospettiva, le divergenze sulla descrizione dell'uomo – peraltro da parte del solo [redacted] quanto all'età, avendo il cognato [redacted] riferito di un giovane con la barba corta e curata – e sulla targa ed il mancato rinvenimento di banconote false escludono che quell'episodio possa essere trasformato in prova diretta del fatto, ma non rendono manifestamente illogico il suo impiego come dato di contesto non incompatibile con le altre emergenze processuali, anzi, piuttosto coerente con esse.

Analoga cautela va osservata per i precedenti penali. I precedenti per reati analoghi, a loro volta, non costituiscono prova del fatto e non possono colmare un eventuale *deficit* identificativo. Nel ragionamento di merito essi hanno tuttavia svolto un ruolo meramente aggiuntivo e di completamento, non necessario rispetto a un quadro già fondato sull'individuazione certa e sugli ulteriori dati descritti.

5. Il quarto motivo è conseguentemente infondato. La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non attribuisce alla Corte di cassazione il potere di procedere a una nuova comparazione del materiale probatorio, quando la motivazione di merito abbia vagliato, come nel caso di specie, le alternative prospettate e presenti una struttura logica coerente. Le censure sulla descrizione fisica, sull'età dell'autore del riconoscimento, sull'episodio successivo e sulla targa prospettano una diversa lettura di elementi già considerati, senza evidenziare una incontrovertibile difformità tra il contenuto di una prova decisiva e la sua rappresentazione nella sentenza.

6. In definitiva, nel caso di specie la mancata possibilità di esaminare direttamente [redacted] è stata compensata dalla legittima acquisizione dell'atto del riconoscimento determinata dal decesso del dichiarante – e non da una sua volontaria sottrazione all'esame - , dalla prossimità temporale dell'individuazione, dalla previa descrizione dei soggetti, dall'utilizzo di fascicoli fotografici, dalla selezione certa e distinta dei due imputati, dalla verbalizzazione dell'atto, dalla possibilità di contestazione processuale, sia pure differita, delle modalità di acquisizione dell'atto e dalla risposta motivata dei giudici di merito alle specifiche obiezioni difensive, suscettibile di ulteriore vaglio in sede di legittimità. Considerati

Firmato Da: RENATA SESSA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5960f4732671ed13 - Firmato Da: CATERINA COLECCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 178064b4df88dca8
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

unitariamente, tali fattori soddisfano il controllo di equità complessiva richiesto dal principio espresso da Sez. 6, n. 50994 del 2019, in conformità ai parametri sovranazionali sopra citati.

7. Può pertanto enunciarsi, in relazione al caso in esame, il seguente principio: le dichiarazioni predibattimentali legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. per il sopravvenuto decesso del dichiarante, ancorché non sottoposte a contraddittorio diretto per la sopravvenuta impossibilità dell'esame diretto, possono concorrere in misura determinante all'affermazione di responsabilità quando il sacrificio del diritto al confronto sia adeguatamente compensato da solide garanzie procedurali, da valutarsi nell'ambito dell'equità complessiva del procedimento, non essendo a tal fine necessaria l'esistenza di elementi di riscontro aventi autonoma e autosufficiente efficacia dimostrativa della responsabilità, purché sussistano fattori e modalità di formazione e valutazione della prova idonei a corroborare l'affidabilità della dichiarazione e a controbilanciare il *deficit* di contraddittorio.

8. Alla luce di tutto quanto sopra osservato deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/09/2026.

Il Consigliere estensore
RENATA SESSA

Il Presidente
LUCA PISTORELLI

Firmato Da: RENATA SESSA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5960f4732671ed13 - Firmato Da: CATERINA COLECCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 178064b4df88dca8
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f